

Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel

SEZIONE TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO-MOLISE

VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA

TEL. 06 83052452 - FAX 06 83052435

E-mail: anselazio17@gmail.com

SEDE NAZIONALE ROMA

CODICE FISCALE 97080490580 - www.anse-enel.it

FOGLIO INFORMATIVO N.10 - 2020

SUPER BONUS CASA AL 110%

EFFICIENZA ENERGETICA: IN SINTESI LE ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL NUOVO BONUS CASA.

Sono finalmente state rese note le istruzioni sull'Ecobonus al 110% introdotte dal "Decreto Rilancio", con incentivi per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2021 per efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico, introduzione del fotovoltaico e installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Ecco dunque una sintesi delle norme che regolano il provvedimento.

Due possibili opzioni

La detrazione pari al 110% dovrà essere obbligatoriamente ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Di fondamentale importanza è la possibilità di optare alternativamente tra:

1) sconto in fattura del corrispettivo;

2) trasformazione del credito d'imposta: in questo caso nel momento in cui il credito d'imposta non sia utilizzabile per intero nell'anno di imposta, potrà essere utilizzato negli anni

successivi o richiesto il rimborso.

É obbligatorio il visto di conformità

Ai fini dell'opzione della cessione del credito o del riconoscimento dello sconto in fattura, il contribuente dovrà obbligatoriamente richiedere l'apposizione di un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, visto che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. I tecnici abilitati dovranno asseverare pertanto, nel caso di interventi

1

di riqualificazione energetica e interventi per la riduzione del rischio sismico, il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute. Una copia dell'asseverazione dovrà poi essere trasmessa all'ENEA.

Ai soggetti che rilasciano attestazioni infedeli si applica una sanzione da 2 a 15 mila euro per ciascuna attestazione infedele. I professionisti dovranno inoltre stipulare polizza assicurativa della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni rilasciate e comunque non inferiore a 500 mila euro. La non veridicità delle attestazioni o delle asseverazioni comporterà la decadenza del beneficio della detrazione.

Attenzione al limite di spesa

Di fondamentale importanza è il limite di spesa. In particolare la detrazione nella misura del 110% viene concessa a condizione che vengano svolti interventi quali:

isolamento termico delle superfici verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superfice disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno dell'edificio plurifamiliare, per una spesa massima pari a: a) 50 mila € per edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti o con accessi autonomi; b) 30 mila € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, solo in caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari; c) 40 mila € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per i fabbricati composti da 2 a 8 unità immobiliari.

Attenzione: nel caso degli interventi per isolamento termico, la detrazione è ammessa solo nel caso in cui i materiali utilizzati rispettino i criteri ambientali minimi previsti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2) Interventi su parti comuni di edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale già esistenti con: a) impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, compresi impianti ibridi o geotermici, anche in abbinamento all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi impianti di accumulo; b) impianti di microgenerazione o collettori solari; c) allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relativi alla qualità dell'aria, in riferimento al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto.

La detrazione è calcolata per un numero massimo complessivo di spesa non superiore a: 1)
20 mila € moltiplicato per il numero massimo delle unità immobiliari che compongono

l'edificio, nel caso di complesso immobiliare fino a un massimo di 8 unità; 2) 15 mila € moltiplicato per il numero massimo delle unità immobiliari che compongono l'edificio, nel caso di complesso immobiliare composto da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

3) Interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento o la fornitura di acqua calda sanitaria: a) a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A; b) a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi e geotermici, anche nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e relativi impianti di accumulo; c) impianti di microcogenerazione a collettori solari.

L'ammontare massimo della spesa riconosciuta è pari a 30 mila €, ed è riconosciuta anche in relazione alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Un miglioramento di minimo due classi energetiche

Per l'accesso all'agevolazione è essenziale che gli interventi che si intendono effettuare assicurino nel complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche.

La riduzione del rischio sismico

In tema di interventi per la riduzione del rischio sismico, la detrazione pari al 110% delle spese sostenute viene riconosciuta per i seguenti interventi:

- adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità,
 con particolare attenzione alla messa in sicurezza statica delle parti strutturali;
- 2) interventi di riduzione del rischio sismico che determinino un passaggio a una o due classi di rischio inferiore nelle zone a rischio sismico 1, 2 o 3, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici:
- 3) realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici a condizione che siano eseguiti congiuntamente anche uno degli interventi antisismici di cui sopra.

Nel caso in cui si decida di optare per la cessione del credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza a copertura del rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista spetta nella misura del 90 % e non del 110 %. Tale disposizione non si applica invece agli edifici ubicati nella zona sismica 4.

Fotovoltaico e sistemi di accumulo

La detrazione del 110% è prevista anche per l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per una spesa non superiore a 48 mila € nel limite massimo di spesa di 2.400 € per ogni kw di potenza nominale dell'impianto, da ripartire in 5 quote annuali. Nel caso invece di interventi di trasformazione il limite di spesa viene ridotto a 1.600 € per ogni kw di potenza nominale. La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) dell'energia non auto consumata.

Colonnine per i veicoli elettrici

La detrazione al 110% relativa all'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici vie riconosciuta a condizione che l'installazione sia effettuata congiuntamente ad uno dei tre interventi di riduzione energetica trainanti.

Possono usufruire della detrazione del 110%:

- 1) condomini;
- 2) persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni (in questo caso possono beneficiarne per le spese sostenute per gli interventi di cui sopra effettuati al massimo su 2 unità immobiliari);
- 3) istituti autonomi case popolari, per queste inoltre è stata prevista l'apposita deroga che comprende i lavori svolti fino alla data del 30 giugno 2022;
- 4) cooperative di abitazione e proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- 5) associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoio;
- 6) organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale.

Roma settembre 2020